

Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564⁽¹⁾

Disposizioni urgenti in materia fiscale ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1994, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1994, n. 656 (Gazz. Uff. 30 novembre 1994, n. 280).

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 3, commi 110 e 111, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

⁽³⁾ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 18 settembre 1997, n. 193;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 settembre 2002, n. 288/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 79/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 112/E; Circ. 5 giugno 1996, n. 149/E; Circ. 21 giugno 1996, n. 167/E; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 19 febbraio 1997, n. 44/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 6 agosto 1997, n. 225/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 334/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 20 ottobre 1999, n. 203/E.

1. Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995 ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 13-26 luglio 2005, n. 328 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

2. Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi.

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992 ⁽⁵⁾.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , e loro consorzi, nonché le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ⁽⁶⁾.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992 ; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma ⁽⁷⁾.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: «di alloggi» sono inserite le seguenti: «adibiti ad abitazione principale».

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: «società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative sociali».

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

9. ... ⁽⁸⁾.

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972 , e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. [Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 (9), e successive modificazioni ⁽¹⁰⁾] ⁽¹¹⁾.

⁽⁵⁾ Per l'interpretazione autentica del presente comma 2, vedi l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁷⁾ Vedi il D.M. 1° agosto 1996, n. 481.

⁽⁸⁾ Sostituisce il n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁽⁹⁾ Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art. 17, comma 37, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

2-bis. Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA.

[1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale ^{(12) (13)}.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni ⁽¹⁴⁾.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994]
(15) (16) .

(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244).

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 gennaio 2000, n. 18 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2000, n. 4, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(14) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 26 settembre 1995, n. 403. Peraltro, l'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, ha abrogato l'art. 1, D.L. 26 settembre 1995, n. 403, nella parte in cui ha previsto che il periodo in questione sia aggiunto al testo del comma 3 dell'art. 2-bis del presente decreto-legge.

(15) Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Gli articoli 2-bis e 2-ter sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Sull'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, vedi il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

(16) Vedi, anche, il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 316. Sull'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, vedi il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

2-ter. Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette

[1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 2-bis, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle

imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 2-bis, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti da leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche simili, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica] ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Gli articoli 2-bis e 2-ter sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Sull'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, vedi il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

⁽¹⁸⁾ Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460.

2-quater. Autotutela.

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione ⁽¹⁹⁾.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato ⁽²⁰⁾.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza ⁽²¹⁾.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza ⁽²²⁾.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato ⁽²³⁾.

⁽¹⁹⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Gli articoli 2-bis e 2-ter sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Sull'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, vedi il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

⁽²¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

⁽²³⁾ Comma aggiunto dall'art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

2-quinquies. Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 ⁽²⁴⁾ dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al

comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono rimosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ⁽²⁵⁾.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994 ⁽²⁶⁾. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: «L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ^{(27) (28)}.

⁽²⁴⁾ Termine così differito dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

⁽²⁵⁾ Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 41, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²⁶⁾ Termine differito al 30 settembre 1995 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

⁽²⁷⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 228 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 12-27 dicembre 1996, n. 423 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto da parte del giudice remittente non è stata individuata con esattezza la questione oggetto dell'impugnativa.

2-sexies. Conciliazione giudiziale

1. ... ⁽²⁹⁾.

2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Il comma che si omette aggiunge l'art. 20-bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

⁽³⁰⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-septies. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sexies i dipendenti dell'Amministrazione

finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-octies. Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, D.L. 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (32).

⁽³²⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-nonies. Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995 ⁽³³⁾. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo ⁽³⁴⁾.

⁽³³⁾ Termine prorogato prima al 31 dicembre 1995 dall'art. 2, comma 126, L. 28 dicembre 1995, n. 549, poi al 28 febbraio 1997 dall'art. 6, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 ed infine al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, comma 22, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Una ulteriore proroga al 30 settembre 1998 è stata disposta dall'art. 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

⁽³⁴⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-decies. Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali

1. ... ⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Esso sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

2-undecies. Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo

1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 , possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-quinquies.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

3. ... ⁽³⁶⁾.

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 (37).

⁽³⁶⁾ Sostituisce il punto 6 della tab. A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

⁽³⁷⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-duodecies. Tasse e diritti sugli aeromobili.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'art. 2, L. 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1, D.P.C.M. 27 aprile 1993 , sono raddoppiati.

3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'art. 2-terdecies ⁽³⁸⁾.

⁽³⁸⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-terdecies. Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Le disposizioni indicate all'art. 40, D.L. 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'art. 2, comma 12, della L. 23 dicembre 1992, n. 500 , per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2-duodecies del presente decreto ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

2-quattordecies. Efficacia di norme

1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630 ⁽⁴⁰⁾, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994 ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴⁰⁾ Recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

⁽⁴¹⁾ Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

3. Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

1. La definizione di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto ⁽⁴²⁾. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o

dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 ⁽⁴³⁾ le somme derivanti dall'accertamento parziale ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995 ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ⁽⁴⁸⁾.

2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi ⁽⁴⁹⁾.

2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

2-quinq. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,

di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995 ^{(52) (53) (54)}.

2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis ⁽⁵⁵⁾.

2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi ⁽⁵⁶⁾.

2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ⁽⁵⁷⁾.

2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 ⁽⁵⁸⁾ rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento ^{(59) (60)}.

⁽⁴²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244).

⁽⁴³⁾ Termine prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, comma 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴⁴⁾ Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244).

⁽⁴⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Con D.M. 19 maggio 1995 (Gazz. Uff. 17 giugno 1995, n. 140, S.O.) modificato con D.M. 4 luglio 1995 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190), sono state approvate le metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi.

⁽⁴⁶⁾ Termine prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, comma 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Con D.M. 19 maggio 1995 (Gazz. Uff. 17 giugno 1995, n. 140, S.O.) modificato con D.M. 4 luglio 1995 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190), sono state approvate le metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi.

⁽⁴⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 41, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1995.

⁽⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 41, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1995.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 41, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1995.

⁽⁵¹⁾ Per il regolamento, vedi il D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177.

⁽⁵²⁾ Termine prorogato al 31 luglio 1997 dell'art. 9-bis, comma 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge hanno così disposto:

«2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

⁽⁵⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 294 (Gazz. Uff. 13 agosto 1997, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-quinquies, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁽⁵⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge hanno così disposto:

«2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

⁽⁵⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge hanno così disposto:

«2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

⁽⁵⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge hanno così disposto:

«2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

⁽⁵⁸⁾ Termine prorogato al 31 luglio 1997 dell'art. 9-bis, comma 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁵⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge hanno così disposto:

«2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

⁽⁶⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 gennaio 2000, n. 18 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2000, n. 4, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

4. Premio straordinario

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze ⁽⁶¹⁾.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio ⁽⁶²⁾.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

⁽⁶¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656. Con D.M. 19 maggio 1995 (Gazz. Uff. 17 giugno 1995, n. 140, S.O.), modificato con D.M. 4 luglio 1995 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190), sono state approvate le metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi.

⁽⁶²⁾ Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 28 marzo 1997 n. 79.

5. Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

1-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione ⁽⁶³⁾.

⁽⁶³⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656.

6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Data di aggiornamento: 19/08/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01/10/1994.